


Publicato il 20/09/2021

N. 06397 /2021 **REG.PROV.COLL.**
N. 01107/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso per revocazione iscritto al numero di registro generale 1107 del 2019,
proposto da

Aspiag Service s.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa
dagli avvocati Mario Sanino e Guido Zago, con domicilio eletto presso lo studio
dell'avv. Mario Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Comune di Padova, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli
avvocati Marina Lotto, Vincenzo Mizzoni, Giovanni Corbyons e Paolo Bernardi,
con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Corbyons in Roma, via
Cicerone, 44;

nei confronti

Regione Veneto, in persona del Presidente della Regione in carica, rappresentata e
difesa dagli avvocati Luisa Londei, Andrea Manzi, Francesco Zanlucchi e Ezio
Zanon, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Andrea Manzi in Roma, via
Confalonieri, 5;

Pam Panorama s.p.a., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Giorgio Roderi e Erica Santantonio, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giorgio Alessandro Roderi in Milano, via Legnano, 16;

per la revocazione

della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 07263/2018, resa tra le parti;

Visti il ricorso per revocazione e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Padova, della Regione Veneto e di Pam Panorama s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2021 il Cons. Federico Di Matteo e uditi per le parti gli avvocati De Salvia, in delega Zago, Giovanni Corbyons, Alessandro Roderi e Stivali, in delega Manzi, in collegamento da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Aspiag Service s.r.l. propone ricorso per revocazione *ex art.* 106, comma 1, cod. proc. amm. avverso la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, 27 dicembre 2018, n. 7263, di reiezione dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto n. 991 del 2017.

1.1. Aspiag Service s.r.l. domandava in primo grado l'annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Padova del 30 novembre 2012 n. 287821 dichiarativa dell'inefficacia della s.c.i.a., *ex art.* 19 l. 7 agosto 1990, n. 241, del 25 ottobre 2012, finalizzata all'accorpamento di due esercizi di vendita mediante il ripristino di due varchi di collegamento in una parete interna per essere *"...allo stato attuale l'apertura di una grande struttura di vendita tramite accorpamento delle superfici di vendita di due attività preesistenti permane sottoposto ad autorizzazione"*, nonché del successivo provvedimento di chiusura

dell'attività di vendita.

1.2. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso in quanto la normativa vigente alla data di presentazione della s.c.i.a. prevedeva che per la realizzazione di una grande struttura di vendita fosse necessario il rilascio di formale ed espressa autorizzazione commerciale e che non potesse essere intrapresa in virtù di una s.c.i.a., né che fosse completamente liberalizzata.

Questa, in estrema sintesi, la motivazione: l'art. 3 d.l. n. 138 del 2011, e successivamente, il d.l. n. 1 del 2012, avevano previsto un termine per l'adeguamento da parte delle Regioni e degli enti locali ai principi di liberalizzazione dell'esercizio delle attività economiche introdotte nella medesima normativa statale; termine che, secondo le indicazioni di Corte costituzionale n. 65 del 2013, andava individuato nel 31 dicembre 2012; la nuova legge regionale del Veneto in materia di commercio, la n. 50 del 2012, era stata approvata entro il predetto termine e all'art. 19 disciplinava l'ipotesi di ampliamento di una grande struttura di vendita mediante accorpamento, assoggettandolo ad autorizzazione espressa. Non v'era stato, dunque, alcun periodo intermedio in cui l'attività segnalata fosse stata in qualche modo liberalizzata.

1.3. Questa Sezione, nella sentenza di cui è chiesta la revocazione, ha giudicato infondati i motivi dell'appello di Aspiag Service s.r.l. con la seguente motivazione:

- la questione della sufficienza della s.c.i.a. o, per contro, della necessità di autorizzazione per l'apertura di una grande struttura di vendita, da realizzarsi mediante accorpamento di due preesistenti medie strutture di vendita in regolare esercizio va risolta limitando l'esame alle norme poste a fondamento del provvedimento di inefficacia della s.c.i.a. (in precedenza individuate nell'art. 31, comma 2, d.l. n. 201 del 2011 conv. in l. n. 214 del 2011, nonché nell'art. 15, comma 4, l. reg. Veneto n. 15 del 2004 e dell'art. 4 l. reg. Veneto n. 30 del 2011);
- la legge n. 27 del 24 marzo 2012 di conversione del d.l. n. 1 del 24 gennaio 2012 ha effettivamente introdotto il comma 4 – bis all'art. 1 del predetto decreto legge, per l'effetto così risultando ora formulato l'art. 31 (*Esercizi commerciali*), comma

2, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201: *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012”*;

- ne segue che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il quadro normativo alla data di presentazione della s.c.i.a. di Aspeg Service era quello precedente all'entrata in vigore della legge Regione Veneto 28 dicembre 2012, n. 50: erano già state adottate le disposizioni statali di liberalizzazione delle attività economiche ma le Regioni non avevano ancora adeguato le previgenti disposizioni ai nuovi principi;

- la questione del rapporto tra normativa statale successiva (d.l. n. 201 del 2011 conv. l. n. 214 del 2011 recanti i principi di liberalizzazione delle attività economiche) e la normativa regionale previgente (la l. reg. Veneto n. 15 del 2004 e n. 30 del 2011 in materia di commercio) va risolta nel senso che quando il legislatore, in materie di natura trasversale come “commercio” e “tutela della concorrenza”, introduce dei principi cui le Regioni devono adeguarsi non si realizza un effetto abrogativo automatico delle disposizioni regionali se non nei limiti dell'incompatibilità *“nel senso che l'inutile decorso del tempo assegnato dal legislatore statale per l'adeguamento degli ordinamenti regionali ha determinato la perdita di efficacia di quelle disposizioni regionali, legislative e regolamentari, che erano incompatibili con i principi e con le regole affermati dalla sopravvenuta normativa statale”*;

- non avendo la Regione Veneto rispettato il termine previsto dal legislatore statale per l'adeguamento della propria normativa (che era quello del 30 settembre 2012)

occorre, allora, individuare quali norme regionali preesistenti contrastanti con la normativa statale sopravvenuta abbiano perso efficacia dopo il 30 settembre 2012 ed, in particolare, se fosse a quel momento ancora vigente l'art. 15 l. reg. Veneto n. 15 del 2004, non assumendo rilevanza la questione della vigenza (che si può anche escludere) dell'art. 4 l. reg. Veneto n. 30 del 2011 (che sospendeva i procedimenti di autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita poiché non applicabile al caso in esame non avendo la società richiesta simile autorizzazione);

- tenuto conto che l'art. 9 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (come modificato dal d.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva Bolkestein), in materia di apertura, trasferimento di sede e ampliamento delle grandi strutture di vendita prevedeva l'assoggettamento ad autorizzazione rilasciata dal comune competente, e che le sopravvenute disposizioni statali (quali l'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 59 del 2012 come modificato dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 147 del 2012 ed anche l'art. 19 l. n. 241 del 1990 come sostituito dall'art. 49, comma 4 bis d.l. 31 maggio 2010, n. 78) non hanno inciso sul predetto regime autorizzatorio, si può concludere nel senso che l'art. 15 l. reg. Veneto n. 15 del 2004 non è mai stato abrogato per incompatibilità con le sopravvenute norme statali;

- in conclusione, al momento della presentazione della s.c.i.a., vigeva il regime autorizzatorio per l'apertura di grandi strutture di vendita previsto dalla normativa statale in materia di commercio alla quale era conferme la previsione dell'art. 15 l. reg. Veneto n. 15 del 2004.

2. La ricorrente domanda la revocazione della sentenza per il motivo di cui all'art. 395, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. (cui rinvia l'art. 106, comma 1, cod. proc. amm.).

2.1. Assume la ricorrente che il giudice d'appello non abbia considerato un "*elemento di fatto incontestato e incontestabile, risultante dagli atti e documenti di causa*" il quale individua nella specificità delle autorizzazioni commerciali per le quali aveva presentato s.c.i.a. finalizzata all'accorpamento in quanto rilasciate ai sensi della l. 426 del 1971; continua la ricorrente che ove tale specificità fosse stata

tenuta in considerazione il giudice avrebbe concluso che l'accorpamento per il quale era stata presentata la SCIA nell'ottobre 2012 era espressamente sottratto dall'art. 15, comma 4, L.R. 15/2004 (che lo stesso giudice riteneva all'epoca pienamente vigente) a qualsivoglia strumento di programmazione settoriale in quanto avente ad oggetto due autorizzazioni commerciali rilasciate ai sensi della L. 426/1971.

Sarebbe stato, allora, applicabile l'art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241 che il giudice d'appello aveva escluso per la prevalenza della normativa settoriale – la l. reg. 15 del 2004 appunto – che richiede l'instaurazione di un procedimento amministrativo complesso, non limitato al solo accertamento dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge e da atti di amministrazione a contenuto generale, ma deputato anche alla verifica della compatibilità della richiesta con gli “strumenti di programmazione settoriale”.

Aggiunge la ricorrente ulteriori considerazioni sulla s.c.i.a. quale istituto di generale applicazione, prevalente anche sulle disposizioni di settore, statali e regionali, specificatamente riferite all'attività di vendita al pubblico (ed eventualmente prevedenti la sottoposizione della stessa ad un regime autorizzatorio), in quanto, peraltro, regola di carattere generale anche in base alle disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in materia di prestazione di servizi (e, dunque, di esercizio delle attività commerciali).

2.2. Si è costituito in giudizio Pam Panorama s.p.a., il Comune di Padova e la Regione Veneto che hanno concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Le parti hanno depositato memorie in vista dell'udienza.

All'udienza del 17 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso per sopravvenuta acquiescenza del ricorrente sollevata dalla Regione Veneto nella sua memoria.

Assume la Regione che la condotta di Aspiag service s.r.l. successiva alla

pubblicazione della sentenza sarebbe univocamente e giuridicamente incompatibile con la proposizione del ricorso per revocazione.

La ricorrente, infatti, ha ripristinato l'originaria separazione tra i due esercizi ed ha proposto istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di una grande struttura di vendita con superficie di 4.000 mq; procedimento nel quale è stato acquisito il parere favorevole del comitato V.i.a. sulla base del quale la conferenza di servizi, nella seduta del 19 settembre 2019, ha disposto il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale.

L'odierno ricorso, pertanto, sarebbe inammissibile per acquiescenza.

3.1. L'eccezione è infondata.

L'attività svolta dalla ricorrente in seguito alla pubblicazione della sentenza – ed in particolare il ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle strutture che avevano consentito l'accorpamento – è diretta a dar esecuzione al *dictum* giudiziario; per orientamento assolutamente consolidato, l'acquiescenza alla sentenza di primo grado non può, pertanto, desumersi dall'esecuzione della sentenza stessa che, se non sospesa, è doverosa per l'amministrazione soccombente, a meno che nell'ambito dell'esecuzione così intrapresa quest'ultima dichiari in modo espresso di accettare la decisione o comunque tale accettazione sia inequivocabilmente evincibile dal complessivo comportamento tenuto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 febbraio 2021, n. 1247; III, 9 febbraio 2021, n. 1193). Il medesimo principio non può non valere anche per la parte privata soccombente nel giudizio.

Aggiunge poi la ricorrente nella sua memoria di replica che la domanda presentata – e per la quale è incorso il relativo procedimento autorizzatorio – ha ad oggetto diverso dall'istanza di accorpamento delle due strutture di vendita già esistenti, per cui non vi sarebbe neppure identità con il *thema decidendum* dell'odierna giudizio.

4. Il motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Per l'art. 395, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., espressamente richiamato dall'art. 106, comma 1, cod. proc. amm., ricorre l'errore di fatto "*quando la decisione è*

fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare".

L'errore revocatorio ha, dunque, ad oggetto un "fatto" (o una "circostanza di fatto") che viene, alternativamente, supposto come esistente quando sicuramente non lo è, ovvero escluso quando esiste per certo; e ciò in ragione dell'erronea percezione del contenuto materiale degli atti del processo.

Dal fatto assunto alla conoscenza del giudice, di norma, scaturisce un giudizio (o una valutazione di una condotta, l'apprezzamento di un comportamento, e così via) che, inficiato dal precedente errore, è anch'esso inevitabilmente inesatto (in tal senso, l'errore deve essere decisivo, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2470).

L'errore di fatto revocatorio consiste, pertanto, in un contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso fatto, l'una è quella che ne fa il giudice in sentenza e l'altra è quella che incontrovertibilmente emerge dagli atti di causa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 maggio 2019, n. 2889); per questo motivo, è tale solo l'errore che appaia con immediatezza e sia di semplice rilevabilità, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche (cfr. Cons. Stato, sez. III, 30 aprile 2019, n. 2805).

4.2. L'errore commesso dal giudice, inoltre, è conseguenza di una "svista", di un "errore di lettura", di un "abbaglio dei sensi" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 2019, n. 2163; V, 20 marzo 2019, n. 1818; III, 4 febbraio 2019, n. 861; III, 1 febbraio 2019, n. 794; V, 26 ottobre 2018, n. 6113).

Sono, invece, errori di diritto quelli consistenti nell'erronea interpretazione e valutazione dei fatti e, più in generale, delle risultanze processuali (Cons. Stato, sez. VI, 5 settembre 2011, n. 4987; V, 21 ottobre 2010, n. 7599), come pure gli errori sull'interpretazione o applicazione di norme giuridiche.

Il primo, l'errore di fatto, avviene nell'ambito di un'attività senso - percettiva, il secondo, l'errore di diritto, nell'ambito di un'attività intellettuale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 10 giugno 2019, n. 3880; V, 26 ottobre 2018, n. 6113); solo il primo porta alla revoca della sentenza.

La revocazione, altrimenti, sarebbe una forma di gravame, teoricamente reiterabile più volte, idoneo a condizionare sine die il passaggio in giudicato di una pronuncia giurisdizionale.

4.3. Sviluppando meglio quanto precedentemente esposto in sintesi, va precisato che l'errore di diritto si verifica, oltre che nel caso in cui il giudice, esaminata la fattispecie, abbia errato nella individuazione della disposizione da applicare alla fattispecie concreta, anche nel caso in cui il giudice, esaminata la fattispecie concreta, e ricondotta la stessa correttamente nell'ambito di una disciplina o di un istituto, non associa poi a quella fattispecie, pur correttamente inquadrata, gli effetti giuridici propri di quella disciplina ovvero anche non associa ad essa alcuna disciplina o le associa una disciplina diversa. In questo caso si parla di errore sull'applicazione della disposizione (così descrivono siffatta tipologia di errore, Cass. civ., Sez. Unite, 3 maggio 2019, n. 11747 al par. 11.6).

4.4. In prima battuta è proprio questo l'errore che l'odierna ricorrente sostiene abbia commesso il giudice d'appello: esattamente ricondotta la fattispecie concreta all'ambito della norma in materia di apertura delle grandi strutture di vendita – e in particolare alla disciplina contenuta nell'art. 15 l. reg. Veneto n. 15 del 2004 – il giudice d'appello non avrebbe però associato ad essa gli effetti giuridici propri della disciplina individuata i quali, secondo la ricorrente, portavano a dire l'accorpamento di due strutture di vendita già autorizzate ai sensi della l. n. 426 del 1971 assentibile anche in deroga alle previsioni contenute nella programmazione commerciale regionale, con conseguenza – è questo l'ulteriore passaggio logico – applicabilità dell'art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241, di modo che al primo errore sull'applicazione della disposizione, se ne sarebbe aggiunto un secondo sull'esatta individuazione della disposizione applicabile alla fattispecie concreta.

4.5. Il motivo di ricorso è, dunque, inammissibile perché l'uno (errore sull'applicazione della disposizione) e l'altro (errore sull'individuazione della disposizione applicabile alla fattispecie) sono errori di diritto in quanto il frutto di un'attività intellettuale e non di un'attività sensoriale – percettiva. Essi, come esposto precedentemente, non possono in alcun modo comportare revocazione della sentenza.

Si aggiunga, poi, che il motivo di ricorso è senza meno inammissibile anche per altra ragione: la questione della disciplina applicabile alla fattispecie dell'accorpamento di due grandi strutture di vendita per la quale era stata presentata istanza all'amministrazione nel periodo successivo al settembre 2012 era questione controversa in giudizio e sulla quale il giudice ha espressamente motivato, anzi costituendo questo il punto centrale dell'intera motivazione.

È noto, invece, che l'errore revocatorio deve attenersi ad un punto non controverso e sul quale il giudice non abbia motivato accogliendo l'una o l'altra prospettazione, poiché in tal caso l'attività contestata assume, comunque, il connotato di attività intellettuale, rispetto alla quale l'errore di fatto non è predicabile.

4.6. Si ammetta pure che nella vicenda vi sia la peculiarità costituita dal fatto che le autorizzazioni commerciali erano state rilasciate ai sensi della l. n. 426 del 1971, la circostanza sarebbe comunque non decisiva in quanto gli effetti in punto di disciplina applicabile non sono quelli che la ricorrente ne vorrebbe trarre: inapplicabilità dell'art. 15 l. reg. Veneto n. 50 del 2004 e conseguente applicabilità dell'art. 9 l. 7 agosto 1990, n. 241.

L'art. 15, comma 4, l. reg. Veneto n. 15 del 2004 dispone, al primo comma, che: *“L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento entro i limiti di cui all'articolo 7, commi 1, lettera c) e 2, il mutamento dei settori merceologici sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione comunale secondo le modalità previste dal capo VI nel rispetto degli obiettivi di sviluppo fissati nell'allegato B che costituisce parte integrante della presente legge.”*

Il quarto comma, invece, prevede: *“L'autorizzazione alla vendita per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle per generi di largo e generale consumo, come previsti dall'articolo 31, comma 3, decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 "Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio", già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata in deroga alla programmazione commerciale regionale, alle seguenti condizioni:*

a) che gli esercizi siano rimasti aperti al pubblico nel comune da almeno tre anni in forma continuativa ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d);

b) che vi sia l'impegno dell'interessato al reimpiego del personale dei preesistenti esercizi;

c) che la superficie finale non sia superiore alla somma delle superfici concentrate o accorpate e comunque entro il limite non superiore a cinque volte le superfici minime per le grandi strutture di vendita di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c).”

Quest'ultima disposizione, dunque, detta i limiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita *“per una grande struttura derivante dalla concentrazione di quattro o dall'accorpamento di più esercizi dotati di tabelle di generi di largo consumo, (...) già autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426”* e introduce la (condizione della) facoltà di deroga alla *“programmazione commerciale regionale”*, certo però non esclude – ed anzi presuppone – che l'apertura di una grande struttura di vendita mediante l'accorpamento di preesistente strutture di vendita – anche se autorizzate ai sensi della l. n. 426 del 1971 – sia sottoposto a regime autorizzatorio.

Ne viene conferma, allora, del ragionamento svolto dal giudice di appello: per essere nell'articolo 15 l. reg. Veneto n. 15 del 2004, conformemente alle correlative (in materia di autorizzazione all'apertura di grandi strutture di vendita) disposizioni statali, prevista una disciplina speciale sull'autorizzazione all'accorpamento di grandi strutture di vendita – giustificata dalla necessità di tener conto di varie situazioni in presenza delle quali la stessa è concedibile (ed anche se,

eventualmente tra queste non vi sia la programmazione commerciale regionale) – è preclusa l'applicazione della disciplina di carattere generale sulla liberalizzazione dell'avvio delle iniziative economiche private contenuta nell'art. 19 l. 7 agosto 1990, n. 241.

5. In conclusione, il ricorso per revocazione proposto dalla Aspiag Service s.r.l. è inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, diversamente articolate in ragione del grado di compartecipazione delle autorità alla vicenda amministrativa oggetto del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna Aspieg Service s.r.l. al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 4.000,00 oltre accessori e spese legali a favore del Comune di Padova e in € 3.000,00, oltre accessori e spese legali, a favore di Regione Veneto e di Pam Panorama s.p.a..

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2021 tenuta con la modalità di cui al primo comma dell'art. 4 d.l. 30 aprile 2020, n. 28 cui rinvia l'art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Valerio Perotti, Consigliere

Federico Di Matteo, Consigliere, Estensore

Angela Rotondano, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

L'ESTENSORE
Federico Di Matteo

IL PRESIDENTE
Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO